Sentenza n. 1192/2014 pubbl. il 17/03/ Repert. n. 1396 1 8 SET 2014 REPUBBICA ITALIANA POPOLO ITALIANO

STUDIO LEGALE D'AURIA

AVV. ANTONIO D'AURIA , 81
GIONALE DELLE ACQUE PUBBLICH AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione AVV. VALERIA D'AURIA Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA) Tel (081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725973

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Ugo Candia

- Presidente - del. - rel. -

- dr. Leonardo Pica

- Giudice

- dr. ing. Luigi Vinci

- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.67/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

1

·Ý

TRA

Viscardi Giovanna (c.f. VSC GNN 40E70 I019 Z), nata a San Marzano sul Sarno il 30 maggio 1940 ed ivi residente alla via L. Da Vinci n.27;

Viscardi Francesco (c.f. VSC FNC 65B28 I019 C), nato a S. Marzano sul Sarno il 28 febbraio 1965 ed ivi residente alla Via L. Da Vinci

Viscardi Salvatore (c.f. VSC SVT 42L26 I019 N), nato a S. Marzano sul Sarno il 26 luglio 1942 ed ivi residente alla via L. Da Vinci n. 23;

Carratù Rosa (c.f. CRR RSO 33R50 I019 Y), nata a S.Marzano sul Sarno il 10 ottobre 1933 ed ivi residente alla via Marconi n.66/A;

Califano Assunta (c.f. CLF SNT 39D45 F912 C), nata a Nocera Inferiore il 5 aprile 1939 e residente a S. Marzano sul Sarno in via C. Battisti n. 32;

Bove Fortunata (c.f. BVO FTN 28B46 IO19 X), nata a San Marzano sul Sarno il 6 febbraio 1928 ed ivi residente alla I traversa via Veneto n.28;

sentenza

Viscardi Giovanna + altri

Regione Campania

Pagina 1 di 11

26602

OF DESTRUCTOR

fonte: http://burc.regione.campania.it

proc. n. 67/08 r q.- AC-

Viscardi Giuseppe (c.f. VSC GPP 53A01 I019 B), nato a S. Marzano sul Sarno il 1º gennaio 1953 ed ivi residente alla via Marconi I traversa n.6, tutti rapp." e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dagli avv." Antonio D'Auria, Valeria D'Auria e Fabio D'Auria, con studio in Scafati alla via Luigi Sturzo n.18 ed elett. te domiciliati in Napoli, alla via Piazza Garibaldi n.80 presso lo studio dell'avv. to Alessandro Basile

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, dall'avv.^{to} Alba Di Lascio, giusta procura generale per Notar Cimmino del 17 settembre 2002 (racc. 35093 - rep. 5096) nonché provvedimento autorizzativo, elett. te domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 27 dicembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 9 ottobre 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali subiti a seguito dell'esondazione conglunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Costituitasi in giudizio la Regione Campania, ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi indicati dagli attori ed espletata c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, rinviata all'udienza collegiale ove è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 2 di 11

sentenza

Viscardı Giovanna+ altri C/O Regione Campania

Gli attori premettono di essere proprietari o coltivatori o detentori di terreni destinati ad accogliere ortaggi vari, nonché di fabbricati e comodi rurali ivi esistenti, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u., dr. agr. Francesco Rubino, e delle verifiche da questi effettuate in loco, ai cui specifici ed analitici contenuti (cfr. relazione depositata il 19 luglio 2012) si rinvia:

ATTORI	——————————————————————————————————————	13 (dgilo 2012) Si Illivia:
ALTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	QUALITÀ CATASTALE
Viscardi Glovanna	DEI BENI ED ESTENSIONE	
viscardi Giovanna	- Comune San Marzano	Sem. Irrig. 1 p.lla 1011
	località Orta via Marcon	i
	- fl. 3	Sem. Irrig.1 p.lla 1012
	- p.lle 1011,1012, 1016	
	- Estens.: Ha 0.18.81	Sem. Irrig.1p.lla 1016
Viscardi Francesco	- S. Marzano località	Sem. Irrig.3 p.lla 913
	Orta Via Marconi	J. 515
	– fl. 3-	Sem. Irrig. 1 p.lla 1014
	- p.lle 913, 1014, 1015,	1119. 1 p.ma 1014
	1019	Sem. Irrig. 1 p.lla 1015
	- Estens.: Ha 0.18.81	Sem. Irrig. 3 p.lla 1019
Viscardi Salvatore	- S. Marzano località	Sem. Irrig. 1 p.lla 1010
	Orta via Marconi	Sem. 1119.1 p.na 1010
	- fl. 3	Som Irrig 1 - No 1012
	- p.lle 1010, 1013,	Sem. Irrig, 1 p.lla 1013
	1245, 1247	Som Train 3 mile 1345
	- Estens.: Ha 0.48.15	Sem. Irrig. 3 p.lla 1245
Carratù Rosa	- Comune S. Marzano	Sem. Irrig.3 p.lla 1247
	Località Orta via Marconi	Sem. Irrig.3 p.lla386
	- fl. 3	
	, · · · · · ·	Sem. Irrig. 3 p.lla 387
	- p.lle 386, 387	
Califano Assunta	- Estens.: Ha 0.31.56	
Camano Assurta	- S. Marzano località	Sem. Irrig. 2
	Orta Via Salvo	
	D'Acquisto	
	- fl. 3	
	- p.lle 460,461	
Pour Continue	- Estens.: Ha 0.24.17	
Bove Fortunata	- S. Marzano località	Sem, Irrig. 2
	Orta via Salvo	
	D'Acquisto	
	- fl. 3	
	- p.lle 462	
	- Estens.: Ha 0.17.93	
/iscardi Giuseppe	- S. Marzano località	Sem. Irrig. 3 p.lle 1020,
	Orta I traversa Via	1021
	Marconi	
	- fl. 3	
	· p.lla 1020, 1021	
	- Estens.: Ha 0.17,58	1

I ricorrenti lamentano che, in data 9 gennaio 2003, detti terreni ed immobili, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dell'Alveo Comune

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 3 di 11

sentenza

Viscardi Giovanna+ altri c/o Regione Campania replante

Nocerino (diramazione del torrente Solofrana) e del fiume Sarno, vennero inondati dalle acque provenienti dai citati corsi d'acqua che esondarono in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate, danneggiando altresi gli impianti ed i manufatti esistenti ed ogni altra cosa ivi presente.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che l'Alveo Comune Nocerino ed il flume Sarno si presentavano, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del flume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania, in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Dal canto suo, la Regione Campania ha argomentato, richiamando il combinato disposto del D. Lgs. N. 112/98, D. Lgs. 96/99 e art. 34, in virtù del quale le competenze relative alla manutenzione e custodia dell'alveo di cui al ricorso spetterebbero in via esclusiva alle Province. In via subordinata, l'Ente Locale ha eccepito l'infondatezza della domanda, in quanto sprovvista di supporto probatorio nell'an e nel quantum.

4. La domanda va accolta.

L'esondazione del menzionati corsi d'acqua nell'indicata data del 9 gennaio 2003 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze n. 44/2012 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dalle relazioni di intervento del Comando dei Vigili Urbani di Napoli – sezione di Nola – e di Salerno richiamate dal c.t.u.

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 4 di 11

sentenza

Viscardi Giovanna i altri c/o Regione Campania Mocande

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia dell'adito TRAP (cfr. sentenza n. 94/09 allegata dalla difesa attorea), che ha preso in considerazione varie, precedenti (27 e 28 gennaio 2001) e successive (29 ottobre 2003 e 26 dicembre 2004) esondazioni rispetto a quella in rassegna.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei teste Santullo Salvatore e Schiavone Giuseppe, sentiti all'udienza del 16 settembre 2010, ai cui contenuti si rinvia) ha dato conto del corrispondente, rispetto alla citata esondazione, allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi, come del resto ampiamente evidenziato anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte redatta dal perito agronomo Vittorio Fontanella, che pure rappresentano l'inondazione subita dai terreni di cui è causa.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni.

5. Va negato all'evento in questione carattere eccezionale.

Si tratta, invero, di eccezione, ricorrente nelle difese dell'ente, priva anche nel giudizio in oggetto di ogni supporto probatorio e comunque smentita in primo luogo dalla pluralità degli eventi di tal genere verificatisi anche negli anni 2001, 2003 nei quali pure è stata esclusa dalle menzionate pronunce, la sussistenza del fortuito.

In ogni caso, la verifica del c.t.u., ai cui più ampi contenuti si rimanda, ha accertato sulla base dei dati pluviometrici acquisiti che l'alluvione del "9 gennaio 2003 ... non rappresenta assolutamente un evento idrometereologico eccezionale, ma rientra nella ciclicità dei fenomeni più intensi che da sempre e periodicamente si verificano nel comprensorio in esame".

In assenza di specifiche contestazioni sul punto ad opera della difesa della Regione, va allora negato, alla luce dell'ampia verifica del c.t.u. carattere eccezionale all'evento in esame.

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 5 di 11

sentenza

upandia

6. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati da parte dei ricorrenti risulta allegato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

7. Va subito precisato che il c.t.u. ha sviluppato il suo esame considerando, per ciascun ricorrente, i danni arrecati alle coltivazioni in essere (frutti pendenti al netto delle spese ancora da sostenere) e quelli relativi alle cd. anticipazioni colturali (ovvero le spese da anticipare per una determinata coltura).

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha provveduto a redigere una apposita scheda esplicativa e riepilogativa di ciascun singolo danneggiato, a partire dall'individuazione anagrafica della ditta, fino alla quantificazione finale dei danni stimati.

In tale scheda e/o rapporto sono indicati, per quel che interessa, i seguenti elementi:

- descrizione dell'azienda (comune, località, dati catastali, distinzione tra terreni e fabbricati);
- rappresentazione grafica della particella e/o delle particelle;
- accesso, distanza dal centro urbano,
- descrizione geopedologica, altitudine;
- irrigazione;
- indirizzo produttivo;
- coltura e/o colture ordinariamente praticate;

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 6 di 11

sentenza

Viscardi Giovanna + altri c/o Regione Campania

Sentenza n. 1192/2014 pubbl. il 17/03/2014 RG n. 900067/2008 Repert. n. 1396/2014 del 17/03/2014

- opere rilevate durante i sopralluoghi;
- confini;
- colture danneggiate al momento degli eventi del gennaio 2003 con l'individuazione della superficie;
- colture riscontrate all'attualità durante gli accertamenti peritali;
- danni lamentati in perizia;
- calcolo danni alle colture;
- prezzi rilevati all'epoca dei fatti;
- calcolo della P.L.V.;
- determinazione delle spese;
- calcolo del mancato reddito e/o frutti pendenti (alla data dell'evento);
- valutazione degli altri danni denunciati dal coltivatore attraverso la perizia di parte del P.A. Fontanella;
- calcolo degli altri danni subiti dal coltivatore;
- riepilogo del mancato reddito e di eventuali altri danni.

Il c.t.u. ha quindi calcolato i danni diretti alle colture erbacee, le spese per la pulizia del fondo (calcolata in \in 5.23 a mc per il trasporto a discarica autorizzata ed \in 2.27/mc per la rimozione del materiale melmoso), le spese di disinfestazione del suolo (stimata in \in 0.23 a mq) e le operazioni agronomiche (cacolate in \in 0.40/mq).

Per quanto concerne la pulizia dei fabbricati e/o dei locali, sterro dei pozzi e manutenzione della pompa, l'ausiliare ha considerato che esse sono state eseguite in base ad operazioni manuali degli addetti dell'azienda (lavori eseguiti in economia) e pertanto sono stati valutati in € 500,00 a corpo.

Per le altre opere ritenute necessarie alla risistemazione dei fabbricati (spicconatura, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulizia fabbricati e/o locali) il c.t.u. ha preso in considerazione le voci del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania - anno 2002.

Anche per la determinazione del mancato reddito per la perdita dei frutti e/o prodotti pendenti, nonché per la stima del costo delle opere da eseguire ed i relativi costi l'ausiliare ha utilizzato come riferimento il prezzo del mercato più prossimo, individuato in quello di Nocera/Pagani

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 7 di 11

<u>sentenza</u>

Viscardi Giovanna+ altri c/o Regione Campania rysansia

ed il prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Por 2001/2006 anno 2002/2003), nonché il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2002.

Sulla base di tale analitica disamina il c.t.u. è pervenuto a stimare i seguenti danni:

Viscardi Glovanna	€ 5.379,00
Viscardi Francesco	€ 5.379,00
Viscardi Salvatore	€ 12.862,00
Carratù Rosa	€ 10.958,00
Califano Assunta	€ 6.641,00
Bove Fortunata	€ 5.418,00
Viscardi Giuseppe	€ 7.757,00

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u., recepite nelle conclusoni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

8. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nella suindicata misura, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 8 di 11

sentenza

repocania

rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

9. Non può essere riconosciuto il danno morale subito dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribardirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

10. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiune Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. proc. n. 67/08 r.g. -- AC - Pagina 9 di 11

sentenza

Mocania

lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 27 dicembre 2007 e rinotificato il 9 ottobre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme in favore dei sottoindicati attori:

€ 5.379,00	
€ 5.379,00	
€ 12.862,00	
€ 10.958,00	
€ 6.641,00	
€ 5.418,00	
€ 7.757,00	
_	

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione al § 8;

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 10 di 11

sentenza

Mocanie

Sentenza n. 1192/2014 pubbl. il 17/03/2014 RG n. 900067/2008 Repert. n. 1396/2014 del 17/03/2014

 condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv. "Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 1.937,40 per spese (€ 1.429,40 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2014.

CORTE DI POLI
DEPOSITATO CANCELLERIA
Napoli. 17 MAR, 2014

Il Presidente – est. (dr. Ugo Candia)

100 mg

proc. n. 67/08 r.g. - AC -

Pagina 11 di 11

<u>sentenza</u>

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente libata, el Pubblico Ministero di darvi assisteme di a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di coma cari quando ne siano legalmente ubblicati.

La presente copia a valo con al suo originale ed in forma esecutiva sia inche a richiesta del Sig. Avv.

DIACLIA

Procuratore di CARMATO ROSA

Napoli, li A SEL 2014

Napoli, E.A. SET. 2014

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81



destination destination of the d

L'UFFICIALE SIUDIZIARIO DE LUCA ALBERTO

MANIAGA &